



COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 32 DEL 10/12/2025	COD. ENTE 10722 2
------------------------------	--------------------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella casa comunale di Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi e dallo Statuto, convocato il Consiglio Comunale, sono intervenuti i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MORENI ROBERTO	SI	
2	BENELLI ALESSIA	SI	
3	BROCCA NICOLAS	SI	
4	LONGHI ARIANNA	SI	
5	SERINA MARZIA	SI	
6	FALETTI DANIO	SI	
7	VIOR DARIUS GABRIEL FABIAN	SI	
8	GARGIONI GIUSEPPE	SI	
9	CRISTIANI LUCA	SI	
10	FILIPPINI FAUSTA		SI
11	BERTOCCHI FABIO	SI	
TOTALI		10	1

Partecipa il Segretario Comunale - **Dott.ssa Sara Rebecchi**.

Il Sindaco - Roberto Moreni, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnalata all'ordine del giorno.

ASSESSORE ESTERNO	P	A
CIBRANDI ANGELO	SI	

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente 3 l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SARA REBECCHI, ROBERTO MORENI e stampato il giorno 23/07/2026 da Fontanini Karima. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, approvato con delibera consiliare n° 12 del 22/06/2020;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il Decreto del MEF in data 07/07/2023 – art. 1 - con il quale vengono individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote I.M.U di cui all'art. 1, commi da 748 a 755., della legge 27/12/2019 n° 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge 160/2019;

Richiamato l'art. 2 del suddetto Decreto con il quale il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n° 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A);

Visto il Decreto M.E.F. 06/09/2024 che ha integrato il decreto 07 luglio 2023 determinando la decorrenza dall'anno d'imposta 2026 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del D.Leg.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n0 contrari n.2(Cristiani Luca e Bertocchi Fabio) su n° 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2026, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come segue:
 1. Abitazione principale (cat. A1 – A8 - A9) e relative pertinenze ai sensi di legge : 6,00 per mille;
 2. Altri fabbricati (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale): 10,60 per mille;
 3. Aree fabbricabili: 10,60 per mille;
 4. Terreni agricoli: 10,60 per mille;
 5. Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille;
- 2) di non avvalersi, ai sensi dell'art. 2 del Decreto con il quale il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n° 446, della facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A);
- 3) di allegare al presente atto il relativo prospetto citato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale;
- 4) di fissare il valore delle aree fabbricabili, al fine del potere di accertamento del Comune nonché in modo da fornire dei riferimenti indicativi ai contribuenti, nel modo che segue:
 - 1) Aree trasformazione residenziale (non urbanizzate) €.35,00 al metro quadro;
 - 2) Aree residenziali libere nucleo di antica formazione (urbanizzate): €. 70,00 al metro quadro;
 - 3) Aree consolidato residenziali (urbanizzate): €. 60,00 al metro quadro;
 - 4) Aree consolidato industriale (urbanizzate): €. 45,00 al metro quadro;
 - 5) Aree di trasformazione industriale (non urbanizzate): €. 25,00 al metro quadro.
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1^o gennaio 2026.
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. I, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- 7) DI EVIDENZIARE che, a norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - come sostituito dall'art. 15- bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 -, e dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, nonché nel rispetto della circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, la presente deliberazione consiliare – unitamente al Prospetto -, ai fini di efficacia della medesima, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente,

Con voti favorevoli n°8, astenuti n. 0 contrari n.2 (Cristiani Luca e Bertocchi Fabio) su n° 10 consiglieri presenti e votanti;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Roberto Moreni)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara Rebecchi)
Firmato digitalmente



COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
Provincia di Cremona

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 20256
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta in oggetto;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;

ESPRIME

Parere parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Area Economico-Finanziaria
(Roberto Moreni / InfoCert S.p.A.)

Firmato digitalmente



COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
Provincia di Cremona

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 20256
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta in oggetto;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;

ESPRIME

- parere favorevole di Regularità Contabile

Il Sindaco

(Roberto Moreni / InfoCert S.p.A.)

Firmato digitalmente



COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
Provincia di Cremona

NR. 32 DEL 10/12/2025	COD. ENTE 10722 2
------------------------------	--------------------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026
-----------------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel Sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, in data odierna per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi dal 10/12/2025 al 25/12/2025

Impiegata Comunale
CARMEN BIANCHI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA
Provincia di Cremona

NR. 32 DEL 10/12/2025	COD. ENTE 10722 2
------------------------------	--------------------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026
-----------------	---

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

Il Segretario Comunale
SARA REBECCHI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

Prospetto aliquote IMU - Comune di CASALETTO DI SOPRA

ID Prospetto 14589 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 28/11/2025 alle 13:41:58

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 23/07/2026 da Fontanini Karima.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.